



COMUNE DI PELLIZZANO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

N° 28 DEL 24.05.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE.

L'anno Duemilaventidue, addì Ventiquattro, del mese di Maggio, alle ore 20:30, nella sala delle riunioni della Sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

TOMASELLI FRANCESCA	Presente	GALLINA NICOLA	Presente
PANGRAZZI ENNIO	Presente	BONTEMPELLI ILARY	Presente
AMBROSI ELISABETTA	Presente	COMBI MARCELLA	Presente
DAPRA' MICHELE	Presente	DAPRA' SILVANA	Assente Giustificato
CAROLLI RENATO	Presente		
COVA STEFANO	Presente		
GALLINA CARLA	Presente		
PEDERGNANA LORENZO	Presente		

Presenti: n. 11

Assenti: n. 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Gasperini Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tomaselli Francesca, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 5 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE.
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e cimiteriale adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60/93 di data 24 novembre 1993 ormai datato e non più adeguato agli assetti normativi dettati da Leggi statali e provinciali nonché il relativo tariffario, approvato con delibera giuntale n. 220/94 di data 13 ottobre 1994 inadatto rispetto ai servizi funebri attuali;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 27/21 dd. 21 luglio 2021 con la quale veniva istituita un'apposita Commissione Cimiteriale al fine di definire uno schema di regolamento.

Premesso che a seguito di regolari riunioni terminate il 25 marzo 2022 la Commissione Cimiteriale del Comune di Pellizzano ha redatto con l'accordo di tutti i Commissari una proposta di Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per i Servizi Funebri e cimiteriali composto da:

- 68 Articoli,
- 2 Appendici,
 - Appendice I (Edilizia Cimiteriale) composta da:
 - 6 Articoli;
 - 4 Allegati (1.Particolare lapidi, 2. Particolare lapidi con croci in ferro, 3.Particolare ossarietti/cellette cinerarie, 4. Particolare lapide della memoria)
 - Appendice II (Tariffe cimiteriali) composta da due tabelle,
 - Tabella A: Tariffe dei servizi;
 - Tabella B: Tariffe delle concessioni.

Dato atto che tale regolamento ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Esaminata la proposta di Regolamento e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il DPR 285/1990 e s.m. e i

Visto lo Statuto comunale approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 di data 05 novembre 2014 e modificato con deliberazioni consiliari n. 42 di data 26 agosto 2015 e n. 13 di data 22 marzo 2016;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 di data 01.04.2019;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile resi dal Segretario Comunale quale Responsabile del Servizio Finanziario, entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 1 (Combi Marcella), espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 11 Consiglieri,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale del Comune di Pellizzano allegato unico al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, composto da n. 68 articoli e n. 2 appendici come sopra descritte.
2. Di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1) entrerà in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 6 - comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con la L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm e che dalla medesima data è abrogato il vigente Regolamento citato in premessa.
3. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m.
4. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 183 comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Pellizzano, 24/05/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA

F.to Gasperini dott. Alberto

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Tomaselli dott.ssa Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **26/05/2022** al giorno **05/06/2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno **06 giugno 2022**, ad ogni effetto di Legge, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gasperini dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.


Pellizzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gasperini dott. Alberto

Comune di Pellizzano

Provincia Autonoma di Trento



REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato dal consiglio comunale con deliberazione consiliare n. 28 del 24.05.2022

Sommario

REGOLAMENTO COMUNALE	1
REGOLAMENTO COMUNALE.....	5
DI POLIZIA MORTUARIA PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	5
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI.....	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	5
Articolo 2 – Competenze	5
Articolo 3 – Gestione dei servizi e Responsabilità.....	5
Articolo 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento.....	6
Articolo 5 – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti	7
Articolo 6 – Gestione documentale e Atti a disposizione del pubblico	7
Articolo 7 - Atti riservati.....	7
Articolo 8 – Lutto cittadino ed esequie pubbliche	8
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI	8
Articolo 9 - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti.....	8
CAPO III – FERETRI.....	9
Articolo 10 - Deposizione della salma nel cofano funebre.....	9
Articolo 11 - Verifica e chiusura feretri	10
Articolo 12 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	10
Articolo 13 - Piastrina di riconoscimento	11
CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI.....	11
Articolo 14 - Definizione del trasporto funebre	11
Articolo 15 – Modalità dei trasporti.....	11
Articolo 16 – Carri funebri e autorimesse.....	11
Articolo 17 - Cortei e cerimonie funebri.....	12
Articolo 18 – Trasporti extra comunali.....	12
Articolo 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	12
TITOLO II - CIMITERO E PRATICHE FUNERARIE.....	13
CAPO I – CIMITERI	13
Articolo 20 - Elenco cimiteri	13
CIMITERO DI PELLIZZANO.....	13
CIMITERO DI TERMENAGO	14
CIMITERO DI CASTELLO.....	14
Articolo 21 - Ammissione nel cimitero.....	14
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	15
Articolo 22 - Disposizioni generali.....	15
Articolo 23 - Piano regolatore cimiteriale	15
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	15
Articolo 24 - Inumazioni	15
Articolo 25 – Cippo	16
Articolo 26 – Tumulazione	16

Articolo 27 - Deposito provvisorio	17
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	17
Articolo 28 - Esumazioni ordinarie	17
Articolo 29 – Esumazioni ed estumulazioni a pagamento	18
Articolo 30 – Ossario e cinerario comune	18
Articolo 31 - Oggetti da recuperare.....	19
Articolo 32 - Disponibilità dei materiali	19
CAPO V – CREMAZIONE.....	20
Articolo 33. - Autorizzazione alla cremazione	20
Articolo 34 - Urne cinerarie	20
Articolo 35 – Destinazione delle ceneri.....	20
Articolo 36 - Affidamento familiare delle ceneri.....	20
Articolo 37 - Dispersione delle ceneri.....	21
Articolo 38 – Cremazione, esiti da esumazione.	21
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI	22
Articolo 39 – Orari.....	22
Articolo 40 – Disciplina dell'ingresso.....	22
Articolo 41 - Divieti speciali.....	22
Articolo 42 - Riti funebri	23
Articolo 43 - Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe	23
Articolo 44 - Fiori e piante ornamentali	23
Articolo 45 - Materiali ornamentali	24
Articolo 46-Muro del ricordo.....	24
TITOLO III - CONCESSIONI.....	24
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE.....	24
Articolo 47 - Sepulture private	24
Articolo 48 – Concessione cellette e ossarietti.....	25
Articolo 49 - Catasto Cimiteriale	25
Articolo 50 – Rilascio concessioni.....	25
Articolo 51 – Durata e rinnovo delle concessioni	26
Articolo 52 - Modalità di assegnazione degli spazi in concessione	26
Articolo 53 - Titolarità della concessione.....	26
Articolo 54 - Oggetti di decoro	27
Articolo 55 - Manutenzione opere	27
CAPO II- REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	28
Articolo 56 - Revoca	28
Articolo 57 - Decadenza	28
Articolo 58 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza.....	29
Articolo 59 – Estinzione e rinuncia.....	29
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	29
CAPO I -IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	29
Articolo 60 - Accesso al cimitero.....	29
Articolo 61 - Responsabilità	30

Articolo 62 - Vigilanza	30
Articolo 63 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero	30
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	30
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	30
Articolo 64 - Registro delle operazioni cimiteriali.....	30
Articolo 65 - Schedario dei defunti e delle concessioni	31
CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.....	31
Articolo 66 - Cautele	31
Articolo 67 – Competenze gestionali di natura tecnico amministrativa	31
Articolo 68 – Sanzioni.....	32
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI....	33
APPENDICE I: EDILIZIA CIMITERIALE.....	33
Art. 1 – Dimensioni	33
Art. 2 - Tipologie di marmi.....	33
Art. 3 – Lastre degli ossarietti e delle cellette cinerarie	34
Art. 4 - Fiori e lumi	34
Art. 5 - Interspazi tra monumenti funerari.....	34
Art. 6 - Tempi di collocazione di segni funebri in campo comune.....	34
TARIFFE CIMITERIALI.....	38
Regolamento comunale di polizia mortuaria e per i servizi funebri e cimiteriali	38
Regolamento comunale di polizia mortuaria e per i servizi funebri e cimiteriali	39

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, sulla dispersione e affidamento delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 – Competenze

2. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo o Autorità Sanitaria Locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale di competenza.
3. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale¹ la cui gestione da parte del comune avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Articolo 3 – Gestione dei servizi e Responsabilità

1. Il Comune garantisce la gestione dei servizi in economia diretta.
2. Il Comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Ove

¹ Capo IX del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L (T.U. Leggi Region. Ordinam. Comuni Regione T.A.A.).

il Comune non gestisca in economia il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal codice civile², salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a. il servizio di osservazione dei cadaveri, per le salme di persone aventi, al momento del decesso, residenza nel comune, laddove svolto presso il deposito comunale di osservazione, nei soli casi stabiliti³
 - b. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - c. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - d. la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 5;
 - e. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fermo restando che al di fuori di tali situazioni detti servizi sono assicurati in via d'urgenza e con l'onere dei soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento;
 - f. la cura e la manutenzione generale del cimitero;
 - g. il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione;
 - h. il costo di tumulazione temporanea delle salme limitata al periodo invernale;
3. Sono a carico dei privati o soggetti a pagamento, se esperiti dal Comune, i seguenti servizi a domanda individuale:
 - a. l'inumazione in campo comune;
 - b. le inumazioni e le tumulazioni in sepolture private;
 - c. le esumazioni ed estumulazioni straordinarie /ordinarie delle salme su richiesta dei privati campi comuni e da tombe private se esistenti ai fini del trasferimento in altra sepoltura, o altro cimitero anche fuori dal Comune;
 - d. quota annuale prescritta per sepolture private "perpetue" rilasciate prima del 21 ottobre 1975⁴;
 - e. la raccolta delle ossa derivanti da esumazioni o estumulazioni straordinarie/ordinarie su richiesta del privato per la loro collocazione nelle cassette ossario da collocare nelle nicchie cimiteriali date in concessione o in sepolture esistenti o altrove;
 - f. esumazioni o estumulazioni straordinarie/ordinarie di urne cinerario e cassetine ossario su richiesta del privato per la loro collocazione altrove;
 - g. la concessione di nicchie cimiteriali per la collocazione delle urne cinerarie e i relativi accessori;

² Titolo IX del libro IV.

³Art. 12 DPR 10 settembre 1990. n. 285.

⁴ L.P. 20 giugno 2008 n. 7

Art. 12

Concessioni cimiteriali

1. Le concessioni cimiteriali relative alle sepolture private sono rilasciate a tempo determinato, per un periodo non eccedente i novantanove anni, salvo rinnovo. I comuni stabiliscono, in relazione alle varie tipologie di sepoltura, le durate e le relative tariffe.

2. Le concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria), conservano tale regime giuridico, fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se è accertata l'estinzione della famiglia, secondo modalità stabilite dal comune.

3. I comuni possono porre a carico dei titolari di concessioni perpetue, a titolo di concorso spese, delle quote annuali, calcolate sulla base delle spese complessive sostenute dai comuni per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri. Il mancato pagamento delle quote costituisce motivo di decadenza della concessione.

- h. piastrelle muro del ricordo;
- i. (eventuale) spostamento lapide.

4. Sono inoltre a pagamento le prestazioni previste come tali dalle norme nazionali.

Articolo 5 – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il Comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate, qualora sia conosciuto il culto di appartenenza del defunto, viene richiesto l'intervento di un ministro di tale culto. Ove il culto di appartenenza non fosse individuabile neppure in via induttiva viene celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.

Articolo 6 – Gestione documentale e Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi cimiteriali è tenuto il registro su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, perché possa fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio dei servizi cimiteriali e nel cimitero:
 - a) copia del presente regolamento;
 - b) il piano di riordino cimiteriale, incluso il programma delle esumazioni ordinarie previste nel corso dell'anno in corso;
 - c) elenco delle concessioni in scadenza durante l'anno e in quello successivo
 - d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Articolo 7 - Atti riservati

5. Presso l'ufficio comunale sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso, come pure la documentazione relativa alle

prestazioni cimiteriali.

6. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.
7. I certificati necroscopici saranno rimessi al Tribunale unitamente agli allegati al secondo originale del registro per degli atti di morte.

Articolo 8 – Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone cittadine e non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretati dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore di un plotone di vigili del fuoco in alta uniforme.
8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Articolo 9 - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti⁵

1. Il Comune provvede, anche in forma consorziale, al deposito di osservazione, all'obitorio ed eventuale camera ardente in locali idonei nell'ambito del Comune.
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni rispettivamente individuate dagli articoli 12 e 13 del d.p.r. 10 settembre 1990 n. 285.

⁵ Salvo quanto prescritto dall'art. 17 DPR 10 settembre 1990, n. 285 (le estreme onoranze, nonché il deposito, allestimento camera ardente anche presso abitazioni privati prevede il rispetto delle leggi sulle malattie infettive, e quindi la predisposizione di misure che contrastino la contaminazione ambientale)

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona perita nell'incidente o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale. L'ammissione nella camera mortuaria è autorizzata dal comune, sulla scorta del certificato di morte sottoscritto dal medico curante e da documento accompagnatorio della salma sottoscritto dal familiare che ne dispone il trasporto, controfirmato dall'incaricato del trasporto.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate secondo le prescrizioni dell'Azienda sanitaria locale.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.
6. I depositi di osservazione e gli obitori, nel loro insieme, dotati di posti salma refrigeranti e dei posti isolati per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, sono stabiliti dalla normativa vigente.
7. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg. È consentita, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori comune.

CAPO III – FERETRI

Articolo 10 - Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 11 e 13. La vestizione della salma e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro mandatarî, o anche, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. In merito al trasporto di dette salme dovranno essere applicate le norme dell'art. 18.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 11 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato. L'identità del defunto è attestata da personale comunale salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nel caso di decesso avvenuto in una delle strutture indicate dall'articolo 3, comma 1 D.P.P n.5 del 2008, all'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto è attestata dal personale delle strutture medesime o dal personale comunale.⁶
3. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Articolo 12 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative⁷.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro.
4. Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravi, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consigliata l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

⁶ Art. 4 d.P.P.n.5 del 2008

Chiusura dei feretri, trattamento e trasporto delle salme

1. In caso di decesso avvenuto in una delle strutture indicate dall'articolo 3, comma 1, all'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto è attestata dal personale delle strutture medesime o dal personale comunale.

2. L'apposizione dei sigilli sul feretro e l'osservanza delle norme previste per il trasporto del medesimo sono verificate dall'incaricato del trasporto, che ne attesta la corretta esecuzione.

3. Nell'ambito del territorio provinciale, per il trasporto da comune a comune, la salma non viene sottoposta al trattamento antiputrefattivo previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

(...)

⁷ Art 25 DPR 10 settembre 1990, n. 285

Articolo 13 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 14 - Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
 - b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
 - c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Articolo 15 – Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 16 – Carri funebri e autorimesse

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Il comune potrà far accertare periodicamente l'idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale.
4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

Articolo 17 - Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi dalla chiesa al Cimitero, purché questo si trovi nel territorio comunale e sia il più vicino al luogo della celebrazione. Il corteo in ogni caso è permesso nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l'orario di servizio. I funerali nel comune si eseguono preferibilmente durante l'orario d'ufficio con esclusione della domenica e delle festività salvo che queste non siano contigue. I trasporti fuori comune possono essere eseguiti compatibilmente con le esigenze di servizio, anche fuori orario.
4. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

Articolo 18 – Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto verso un altro comune è autorizzato dal Sindaco; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

Articolo 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività⁸

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria

⁸ Art. 18, 25 e 32 DPR 10 settembre 1990, n. 285

locale prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, di volta in volta o in via generale.

2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni impartite a termini dei commi precedenti, salvo che il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione delle salme, per evitare la contaminazione ambientale.

TITOLO II - CIMITERO E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I – CIMITERI

Articolo 20 - Elenco cimiteri

1. Il Comune provvede ai sensi di legge,⁹ al servizio del seppellimento nel cimitero di Pellizzano, Termenago e Castello.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune.
4. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede in forma diretta con proprio personale o appaltando il servizio a soggetti esterni.
5. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero a ditte/imprese/ soggetti appositamente autorizzati.
6. Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
7. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
8. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 "Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale" e dal decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.

CIMITERO DI PELLIZZANO

Il cimitero di Pellizzano è composto da:

⁹ Art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

- a. fosse individuali a rotazione;
- b. loculi per la tumulazione temporanea delle salme, limitata al periodo invernale;
- c. cellette da dare in concessione per la tumulazione di urne cinerarie/ cassetine ossario;
- d. ossario comune;
- e. corsia per esequie e cerimonie funebri;
- f. deposito/magazzino;
- g. fontanelle acqua potabile;
- h. muro del ricordo;

CIMITERO DI TERMENAGO

Il cimitero di Termenago è composto da:

- a. fosse individuali a rotazione;
- b. corsia per esequie e cerimonie funebri;
- c. cellette da dare in concessione per la tumulazione di urne cinerarie/ cassetine ossario;
- d. deposito/magazzino;
- e. fontanelle acqua potabile;
- f. muro del ricordo;
- g. cinerario comune
- h. ossario comune

CIMITERO DI CASTELLO

Il cimitero di Castello è composto da:

- a. fosse individuali a rotazione;
- b. fontanelle acqua potabile;

Articolo 21 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo non sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e inumate, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a. le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la loro ultima residenza anagrafica;
 - c. le salme delle persone morte fuori del Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune o ivi residenti al momento della nascita¹⁰;
 - d. i nati morti e i prodotti del concepimento;¹¹
 - e. i resti mortali e le ceneri delle persone sopraelencate.
2. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero di salme di persone non residenti in vita nel comune anche in casi diversi da quelli previsti dai commi precedenti qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale, solamente se contenute in urne cinerarie/cassettine ossario.
3. Le disposizioni del comma precedente valgono in tutti i casi in cui non siano trascorsi 40 anni dalla morte della

¹⁰ Comma 2 dell'art. 75 della L.P. 11.09.1998 N. 10

¹¹ Art. 7 del D.P.R. N. 285/1990

persona la cui cenere o resti mortali è oggetto della richiesta di trasferimento.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 22 - Disposizioni generali

1. Ogni cimitero ha uno (Castello) o più campi (Termenago e Pellizzano) destinati alle inumazioni ordinarie ventennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente.
3. Possono essere istituiti anche reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti di persone di culto diverso da quello cattolico o appartenenti a comunità straniere.

Articolo 23 - Piano regolatore cimiteriale

1. Con apposito piano regolatore cimiteriale, ai sensi dell'articolo 54 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il comune individua le forme di gestione delle sepolture, le aree di eventuale ampliamento e le necessità di manufatti cimiteriali, loculi e cellette.
2. Il piano regolatore cimiteriale di durata pluriennale viene periodicamente aggiornato per adeguarlo all'andamento della mortalità e della evoluzione normativa.
3. Il piano regolatore cimiteriale individua altresì spazi o zone costruite o da costruire destinate a:
 - a) campi di inumazione a rotazione;
 - b) reparti speciali per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico;
 - c) cellette ossario e nicchie cinerarie;
 - d) ossario e cinerario comune
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria.
5. Il Piano regolatore cimiteriale è in fase di elaborazione. Il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale quando siano apportate modifiche o ampliamenti dell'area cimiteriale e comunque periodicamente per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 24 - Inumazioni

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie in campo comune e private in area in concessione:
 - a) sono ordinarie in campo comune a rotazione le sepolture della durata di 20 anni, computati dal giorno della morte;

- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 20 anni o aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree cedute in uso in concessione non possono essere rinnovate o rilasciate.
2. Le inumazioni nei campi comuni a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità secondo l'ordine dei funerali celebrati. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore, salvo i casi dei funerali a carico.
 3. Nella fossa può essere inumato un solo feretro. Nelle fosse a inumazione oltre al feretro è ammessa la collocazione dei resti mortali o delle ceneri in apposite urne e cassetture. Il tempo di permanenza della salma utile al fine della mineralizzazione diviene parametro di riferimento alla permanenza della cassetture ossario/urna cineraria nella sepoltura e l'ammissione della stessa è subordinata ai requisiti dell'art. 21 del presente regolamento.
 4. Le fosse per l'inumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,60, debbono avere nella loro parte più profonda la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche.

Articolo 25 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo o altra opera, realizzata e fornita da soggetti privati e portante le generalità del defunto e il numero della sepoltura, oppure, a richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo o altra opera, di un copri tomba e/o di una lapide aventi caratteristiche e dimensioni definite dalle specifiche disposizioni come allegati al presente Regolamento. L'onere e la cura di tali opere restano a carico dei privati.

Articolo 26 – Tumulazione

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassetture ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione della cassetture/urna cineraria.
3. Nei loculi singoli è permessa la tumulazione di massimo due cassetture ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile.
4. Le cellette ossario costruite per la tumulazione di cassetture ossario o urne cinerarie sono chiuse da muratura e da una lastra di marmo. Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese a far incidere sulla lastra esterna i dati identificativi del congiunto ivi deposto con l'indicazione di cognome – nome – data di nascita e data di decesso. Potrà altresì collocarvi a sua volontà la foto, nonché un porta fiori e porta lumino secondo le tipologie fornite dal comune a carico del richiedente. Trascorso il periodo di concessione le targhe restano di proprietà dei concessionari o degli eredi che ne potranno disporre liberamente. In caso di disinteresse il Comune disporrà di tali beni.
5. I loculi attualmente occupati da feretri sulla base di una precedente concessione non possono essere rinnovati. Al termine della concessione il feretro sarà destinato alla cremazione o inumazione qualora la salma non fosse mineralizzata per il tempo strettamente necessario alla mineralizzazione.
6. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma

sia avviata alla cremazione, oppure ove il loculo sia liberato al fine di traslare la salma in un altro feretro per la sepoltura nel campo di mineralizzazione.

7. Nei loculi singoli, su richiesta, è permessa la tumulazione di feretri, cassetine ossario e urne cinerarie per il solo per il tempo strettamente necessario secondo l'art.27 del presente Regolamento.

Articolo 27 - Deposito provvisorio

1. È consentita la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie nei termini previsti da specifica autorizzazione.
2. Il numero dei loculi adibiti alla conservazione temporanea sarà definito dal Piano regolatore cimiteriale.
3. Il feretro può essere altresì disposto provvisoriamente in apposito loculo, in piena ed illimitata disponibilità del comune, nei seguenti casi:
 - a. nel periodo invernale qualora non sia possibile l'inumazione a causa di fattori meteorologici condizionanti la gestione delle operazioni cimiteriali;
 - b. per depositi provvisori imposti nell'ambito di indagini giudiziarie.
4. La durata del deposito provvisorio, per le ipotesi sub a), è limitata al periodo strettamente necessario al ripristino delle condizioni ordinarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 28 - Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero, il turno ordinario di inumazione è pari a 20 anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'ufficio comunale in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. L'ufficio, secondo necessità gestionali, predispone l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria entro il primo trimestre dell'anno che rimane depositato presso l'ufficio comunale, a disposizione del pubblico.
3. L'ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, entro il secondo trimestre dell'anno i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo o agli unici parenti noti, che avranno l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso.
4. Gli avvisi dei commi precedenti saranno affissi in ogni caso all'albo pretorio per 30 giorni.
5. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno.
6. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del Servizio.
7. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa o traslata all'interno del cimitero, ove rimarrà per almeno 5 anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge, o in mancanza, il parente più prossimo, la salma non mineralizzata può essere

avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco con onere a carico del comune. Per la “*re-inumazione*” o per il trasporto all’impianto di cremazione può essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse di quelle di cui all’articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

8. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la collocazione in una sepoltura di altro parente o in celletta assegnata in concessione, vengono depositate nell’ossario comune in modo indistinto.
9. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto (entro il 6° grado) e i loro accompagnatori oppure i loro delegati. Le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.
10. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali in base ai regolamenti e normative vigenti.

Articolo 29 – Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni o estumulazioni straordinarie richieste dai privati prima della ordinaria scadenza, sono eseguite a pagamento.
2. Salvo che per quelle disposte dall’autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall’autorità sanitaria preposta. Per il pagamento di quelle richieste dall’autorità giudiziaria, si applica la legge.
3. Le esumazioni straordinarie eseguite per un’esigenza pubblica sono a carico del comune, quest’ultime prevedono pertanto la rimozione del manufatto, l’esumazione ed estumulazione e su richiesta dei privati i resti/ salme possono essere avviate alla cremazione o deposte in ossario/cinerario comune, in alternativa in cassetta zincata presso loculi a muro o rinumate provvedendo alla sostituzione del feretro.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell’autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del competente servizio dell’azienda sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l’azienda sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria o suo delegato.
5. Le ossa raccolte nelle esumazioni straordinarie sono depositate nell’ossario comune, salvo che venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in loculo ossario; la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. La richiesta dei soggetti privati è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
6. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all’interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga, senza alcun pregiudizio per la salute e l’igiene pubblica.
7. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all’utilizzo dell’apposito manufatto denominato ‘barriera’.

Articolo 30 – Ossario e cinerario comune

1. L’ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa

provenienti rispettivamente da esumazioni non richieste dai famigliari.

2. Il cinerario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ceneri provenienti rispettivamente da cremazioni o esumazioni di urne, non richieste dai famigliari
3. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Il cinerario deve essere costruito in modo che le ceneri siano sottratte alla vista del pubblico.
5. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune e del cinerario comune, le ossa e le ceneri contenute in ciascun manufatto possono periodicamente essere avviate alla calcinazione e/o smaltimento.

Articolo 31 - Oggetti da recuperare

1. Al momento della presentazione della domanda di esumazione o di estumulazione il richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente stesso e l'altro conservato agli atti dell'ufficio competente. È fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni devono essere consegnati al funzionario comunale competente che provvede ad informare gli aventi diritto ed a tenerli a disposizione per un periodo di 1 anno.
3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento o abbellimento del cimitero.
4. Trovano applicazione le disposizioni del codice civile¹², fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 32 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 10 giorni antecedenti alle operazioni d'esumazione o alla scadenza della concessione, passano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà al comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro alienazione o diversamente disporne la demolizione e l'avvio allo smaltimento. Le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il funzionario comunale competente può autorizzare il rimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambio di sepoltura o in favore di altra sepoltura, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura e non recuperati dagli aventi diritto nei termini indicati nel primo comma, sono liberamente destinati al comune.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in

¹² Art. da 927 a 932 e seguenti del Codice Civile.

altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 33. - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Articolo 34 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Articolo 35 – Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita celletta cineraria data in concessione o interrata in area di inumazione già destinata ad una sepoltura di una salma, previa autorizzazione degli aventi diritto in apposito manufatto-pozzetto al fine di garantire l'integrità nel tempo. Il tempo di mineralizzazione della salma presente nella sepoltura diviene preponderante per il diritto di permanenza dell'urna nella sepoltura stessa.
2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate le ceneri vengono disperse in apposito manufatto presente nel cimitero denominato cinerario comune.
4. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal comune.

Articolo 36 - Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenente le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le

generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.

3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al comune per essere conservate nel cimitero, ovvero disperse nel cinerario comunale; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso del comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

Articolo 37 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto o da persona da essi delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a. dal coniuge;
 - b. da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c. dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o apposite aree a ciò destinate e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore del cimitero provvede alla verbalizzazione.

Articolo 38 – Cremazione, esiti da esumazione.

1. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge o in mancanza di parenti più prossimi possono essere avviate alla cremazione su disposizione del Sindaco.
2. Per la cremazione degli esiti da esumazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R 285/90.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 39 – Orari

1. La visita al cimitero è consentita di norma durante le ore diurne. Nel caso di lavori in corso e di preparazione di fosse, gli addetti, su ordine del Sindaco, possono chiudere l'accesso al cimitero per il tempo necessario all'esecuzione.

Articolo 40 – Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap; per motivi di età e salute il Responsabile del Servizio può autorizzare l'accesso con veicoli privati indicando l'orario e il percorso.
2. È vietato l'ingresso:
 - a coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;
 - alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Articolo 41 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a. tenere contegno chiassoso o turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso oppure disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti o prestazioni pubblicitarie);
 - b. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
 - c. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - d. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - e. fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, del gestore del cimitero e l'assenso dei familiari interessati;
 - f. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - g. svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - h. installare qualsiasi forma pubblicitaria fissa, o esercitare attività commerciale non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - i. tenere un comportamento o svolgere azioni diverse dalle precedenti che potrebbero arrecare offesa alla sacralità del luogo.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Articolo 42 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di un significativo numero di persone deve essere dato preventivo avviso al gestore del cimitero.

Articolo 43 - Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati in conformità ai criteri generali stabiliti nell'Appendice I: Edilizia Cimiteriale e Allegati.
2. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio comunale incaricato e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il progetto della lapide e delle opere in duplice copia che evidenzino posizionamento e dimensioni di iscrizioni e di altri elementi.
3. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o apposte abusivamente.
5. Sono vietate decorazioni o altri ornamenti facilmente deperibili o che non garantiscono un adeguato decoro.
6. Sulle lapidi delle tombe comuni possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa. (Riferimenti introdotti all'A ricordo di..., nonché riferimenti alla famiglia d'appartenenza, soprannomi, patriarchi ecc....)

Articolo 44 - Fiori e piante ornamentali

1. Non è consentito il collocamento in terra di piante permanenti e/o sempreverdi indipendentemente dal loro sviluppo vegetativo.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non dovranno superare le altezze stabilite e non dovranno invadere le tombe, le cellette ossario o spazi attigui; dovranno inoltre essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha deposti.
3. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le aree cimiteriali, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere e provvede per la loro distruzione.
4. Nel cimitero ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe a cura del comune o del gestore del cimitero nelle zone comuni.

Articolo 45 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio previa diffida i monumenti, le lapidi, i copri tomba o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il gestore del cimitero provvederà al ritiro e alla rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

Articolo 46-Muro del ricordo

1. Al termine del periodo di mineralizzazione (trascorsi in 20 anni in campo comune) o rotazione (20 anni campo comune e 20 anni in cellette ossario) delle salme, o a seguito di affido familiare delle urne, o spargimento ceneri ecc.. gli aventi diritto possono chiedere l'apposizione sul "muro del ricordo" di un manufatto di misura massima 21 cm per 37 cm contenente foto, nome cognome del defunto. (Allegato 4)
2. Il manufatto sarà fornito dal comune al privato previo pagamento della tariffa corrispondente. Sarà a carico del privato l'apposizione di nome e cognome e/o fotografia del defunto come da schema allegato.
3. Il luogo e l'ordine di disposizione delle targhe saranno indicati dal Comune secondo il Piano regolatore cimiteriale.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE.

Articolo 47 - Sepulture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale.
3. Le sepolture private si distinguono in:
 - a) posto in muratura: consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione, avente lo scopo di custodire massimo un feretro, non più rilasciabili e nel caso di concessioni rilasciate in precedenza queste non sono più rinnovabili;
 - b) posto in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione destinato all'accoglimento di 1 feretro nel caso di posto individuale o 2 feretri e si tratta di tomba di famiglia, attraverso concessioni non più rinnovabili o rilasciabili;
 - c) celletta: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassetine ossario o urne cinerarie;
4. Entro sei mesi dal rilascio della concessione le sepolture private ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto.

5. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali di cui al presente Regolamento.

Articolo 48 – Concessione cellette e ossarietti

1. All'intero del Cimiteri comunali possono essere dati in concessione solamente l'uso di ossarietti o cellette cinerarie.
2. L'area cimiteriale è demanio comunale.
3. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare cellette e ossarietti per un periodo di tempo prestabilito di 20 anni (rinnovabile per altri 20 fino ad un totale di 40 anni dal decesso) e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del comune.
4. Il diritto di usare gli ossari e le cellette cinerarie non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruirne per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dal comune.

Articolo 49 - Catasto Cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta dai registri tenuti dall'ufficio competente. I registri riportano per ogni sepoltura privata:
 - a. Le generalità del concessionario
 - b. le operazioni cimiteriali eseguite con relativa data
 - c. Gli estremi dell'atto di concessione
2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni effettuate.

Articolo 50 – Rilascio concessioni

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta resa legale all'ufficio competente precisando le generalità del richiedente e il tipo di collocazione privata desiderata e gli altri elementi utili a perfezionare l'atto di concessione.
2. La concessione è stipulata previa indicazione del luogo e assegnazione del manufatto da parte del Servizio comunale competente.
3. Ogni concessione deve contenere l'indicazione delle clausole e condizioni della medesima che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione,
 - la durata;
 - la persona concessionaria;
 - l'identità delle persone cui si riferiscono i resti o le ceneri o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 51 – Durata e rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata è fissata in 20 anni per gli ossari/cellette cinerarie.
3. Alla scadenza della concessione per ossari/ cellette cinerarie il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, e con diritto di prelazione su altre istanze il rinnovo fino al raggiungimento dei 40 anni dal decesso. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi del presente Regolamento. È dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
4. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 3 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario.
5. Ai titolari di concessioni, rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento aventi ad oggetto, loculi singoli, sepolture a terra, indipendentemente dalla dimensione di queste, non è data facoltà di rinnovo. In ogni caso sarà garantita la permanenza delle salme ivi presenti per il tempo strettamente necessario (20 anni) utile alla mineralizzazione, periodo calcolato dal giorno di morte del defunto.
6. L'ufficio competente tiene uno scadenziario delle concessioni e predispone un elenco delle concessioni in scadenza, il quale è a disposizione del pubblico. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.

Articolo 52 - Modalità di assegnazione degli spazi in concessione

1. Gli ossari/cellette cinerarie disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento del Sindaco qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro.
2. Il richiedente non ha la facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione dello spazio in concessione, ma lo stesso viene assegnato secondo disponibilità ed in continuità partendo dalla prima fila in alto, a scendere, e procedendo per blocchi da sinistra a destra.
3. Ogni ossario/cinerario è contraddistinto da un numero progressivo.

Articolo 53 - Titolarità della concessione

1. Si intende per concessionario dell'uso della celletta ossario-cinerario la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione e che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione.
2. Il concessionario indica nell'atto di concessione il nominativo della persona intestataria del diritto di uso della celletta ossario-cinerario. Tale nominativo potrà essere modificato con comunicazione, anche successiva, del concessionario, ovvero, al verificarsi della fattispecie di cui al comma successivo, del soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione.
3. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili ex lege¹³ con precedenza comunque per il coniuge. Se il concessionario

¹³ art. 536 Cc.

decade nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege¹⁴ ; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione.

4. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
5. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della celletta ossario-cinerario.
6. Gli ossari/cinerari possono contenere una cassetta di zinco o più urne cinerarie, fino all'esaurimento della capienza.
7. Sugli ossari/cinerari possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa con iscrizione “*A ricordo di ...*”.

Articolo 54 - Oggetti di decoro

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi degli ossari/cinerari dovranno essere conformi per tipologia e qualità a quanto previsto dall'Appendice I: Edilizia cimiteriale e Allegati; le stesse non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.
2. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili.

Articolo 55 - Manutenzione opere

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio.
2. Lo spazio dato in concessione deve essere costantemente tenuto in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il comune ritenga di dover impartire.
3. Il comune assicura la manutenzione straordinaria dei manufatti ad opera del personale dell'ufficio competente con esclusione delle lapidi e delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

¹⁴ art. 536 Cc.

CAPO II- REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 56 - Revoca

1. È facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica o planimetrica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente collocazione nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico dell'Amministrazione le spese per il trasporto dalla vecchia collocazione alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero, indicando il giorno fissato per la traslazione delle urne contenenti i resti o le ceneri, con l'onere che sia garantito un preavviso di almeno 30 giorni. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge.

Articolo 57 - Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la celletta ossario-cinerario non sia stata occupata da ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 180 giorni dalla cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della celletta ossario- cinerario;
 - d. quando la celletta ossario-cinerario risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
 - f. quando non venga pagato il corrispettivo a titolo di rimborso spese per le concessioni perpetue rilasciate antecedentemente il 21 ottobre 1975.¹⁵
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c), d) e e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della

¹⁵ L.P. 20 giugno 2008 n. 7
Art. 12

Concessioni cimiteriali

1. Le concessioni cimiteriali relative alle sepolture private sono rilasciate a tempo determinato, per un periodo non eccedente i novantanove anni, salvo rinnovo. I comuni stabiliscono, in relazione alle varie tipologie di sepoltura, le durate e le relative tariffe.
2. Le concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria), conservano tale regime giuridico, fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se è accertata l'estinzione della famiglia, secondo modalità stabilite dal comune.
3. I comuni possono porre a carico dei titolari di concessioni perpetue, a titolo di concorso spese, delle quote annuali, calcolate sulla base delle spese complessive sostenute dai comuni per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri. Il mancato pagamento delle quote costituisce motivo di decadenza della concessione.

popolazione residente.

Articolo 58 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dalla data del provvedimento con cui viene accertata.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione dei resti mortali, ossa o ceneri, rispettivamente in ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico del Comune.

Articolo 59 – Estinzione e rinuncia

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 47, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla legge.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle ossa o ceneri, provvede il Comune collocandole nell'ossario comune o nel cinerario comune.
3. La rinuncia alla concessione è ammessa senza diritto al rimborso del canone versato.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I -IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 60 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività commerciali o comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal gestore.
5. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori è fissato dal competente ufficio comunale entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività.

6. In concomitanza con la commemorazione dei defunti, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente, è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati due giorni prima della suddetta ricorrenza.
7. Durante le celebrazioni funebri è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi.

Articolo 61 - Responsabilità

1. I titolari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

Articolo 62 - Vigilanza

1. Il funzionario comunale competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il funzionario comunale incaricato, accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere.

Articolo 63 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero, segnalando al responsabile dei servizi di gestione cimiteriale le violazioni accertate.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 64 - Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il funzionario incaricato è tenuto a redigere secondo le istruzioni di legge¹⁶ il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

¹⁶ art. 52 e 53 D.P.R. n. 285/90

2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento del registro delle sepolture.

Articolo 65 - Schedario dei defunti e delle concessioni

1. Presso gli uffici del funzionario incaricato è tenuto, anche con mezzi informatici uno schedario, suddiviso per zona del cimitero, tipologia di sepoltura e per annate di decesso, ove annota i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
2. In ogni scheda saranno riportati:
 - a. le generalità del defunto;
 - b. il numero di campo del cimitero, il numero della sepoltura, lo spazio dato in concessione e la durata del relativo titolo con individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.
3. Il servizio comunale competente predispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 66 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (loculi ossario/cinerari) o l'apposizione di croci, lapidi, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune.
2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue.
3. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 67 – Competenze gestionali di natura tecnico amministrativa

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco, il quale esercita le sue funzioni tramite l'autorità sanitaria ed il personale comunale addetto ai servizi cimiteriali in particolare:
 - i. UFFICIO DELLO STATO CIVILE: ad esso compete la responsabilità dell'intero servizio cimiteriale comunale così come previsto dal presente regolamento e dal DPR 10.09.1990 nr. 285, eccetto quanto di competenza degli altri uffici, come qui di seguito specificato. Il funzionario responsabile dell'Ufficio Stato Civile, per l'espletamento dei compiti demandategli si avvale della collaborazione dell'Ufficio di Polizia municipale e dei Custodi cimiteriali.
 - ii. UFFICIO TECNICO: ad esso compete la responsabilità della manutenzione, salvaguardia e regolamentazione dell'intera struttura cimiteriale comunale.

Istruisce le pratiche inerenti alle domande di apposizione di lapidi o altri ornamenti richiesti da privati.

Prima del loro inoltro al Sindaco, è tenuto a dare parere scritto. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico si avvale, per il disbrigo della squadra operai del Comune.

Il Tecnico comunale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-funzionali, nel rispetto delle condizioni di lavoro ai sensi della L. 626/94, deve provvedere a:

- a. curare la pulizia, la manutenzione e la conservazione del cimitero, in particolare delle opere e delle strutture per mezzo degli operai comunali;
 - b. eseguire in collaborazione con gli altri addetti ove previsto, le operazioni di inumazione, esumazione, estumulazione delle salme e a tutte le altre operazioni previste nel presente regolamento;
 - c. segnalare a chi di dovere o all'autorità sanitaria tutte le necessità e le evenienze che si fossero presentate;
 - d. quant'altro contenuto nel mansionario (per il dipendente comunale) e nel capitolo d'appalto (nel caso di appalto esterno).
- iii. UFFICIO del SEGRETARIO: ad esso compete l'accoglimento e l'istruzione delle pratiche inerenti alle domande di concessione presentate dai privati, qualsiasi altra pratica che presupponga atti deliberativi della giunta o del consiglio comunale o la redazione di contratti di qualsiasi tipo, ed il rilascio delle concessioni stesse.
- iv. UFFICIO RAGIONERIA: è tenuto a provvedere all'incasso delle tasse previste per le concessioni private, per i lavori cimiteriali e quanto previsto dal presente Regolamento.
- v. CUSTODI CIMITERIALI: compete all'operaio comunale il compito di custode cimiteriale, il quale è tenuto al puntuale e sollecito disbrigo dei compiti che gli vengono affidati dai responsabili degli Uffici di Stato Civile e Tecnico per le sfere di loro competenza.
- vi. POLIZIA MUNICIPALE: Su richiesta dell'Ufficio di Stato Civile o dell'Ufficio Tecnico assiste alle operazioni cimiteriali, stilando se necessario il relativo verbale nonché ai sensi dell'art. 4 L.P n.5 del 2008 all'atto della chiusura del feretro attesta l'identità del defunto ove necessario. Comunica al Sindaco e segnala chi di dovere problematicità ed evenienze riscontrate nell'esecuzione dei servizi cimiteriali.

Articolo 68 – Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalle norme in vigore.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

APPENDICE I: EDILIZIA CIMITERIALE

Art. 1 – Dimensioni

Copri tomba, lapidi e croci in campo comune

1. Nei campi comuni, fatto salvo il criterio dell'allineamento dei copri tomba, per croci e lapidi si seguono le misure di cui agli allegati alla presente Appendice I:
2. Le dimensioni di copri tomba e/o lapidi su campi comuni per tutti i riquadri del cimitero sono le seguenti: lunghezza mt. 1.20, larghezza mt 0.60, altezza massima di mt. 1,00 complessivi: (lapide mt. 0,90 + zoccolo mt. 0,10).
3. I copri tomba possono coprire una superficie massima del 60% dello spazio previsto a terra mentre la restante superficie deve essere sistemata a verde o con ghiaio bianco.
4. I copri tomba e le lapidi devono rispondere a criteri di massima semplicità e decoro.
5. È consentita l'applicazione di fotoceramica con l'effigie dei defunti, iscrizioni e accessori rituali. L'eventuale indicazione del fornitore del copri tomba/lapide deve essere di dimensioni approvate dal Comune.
6. I particolari riferiti al presente articolo sono riportati negli Allegati n. 1 e 2.

Ossarietti / Cellette cinerarie

1. L'urna cineraria standard prevede le seguenti misure: h. cm 27,20, diametro cm 18,05.
2. Nelle cellette ossario-cinerario singole (35x40x70) possono essere inserite una cassetta ossario in zinco oppure due urne cinerarie standard, fino ad esaurimento capienza.
3. Nelle cellette ossario-cinerario doppie (60x31x70) possono essere inserite due cassette ossario in zinco oppure una cassetta ossario in zinco e due urne cinerarie standard oppure tre urne cinerarie standard, fino ad esaurimento capienza.

Art. 2 - Tipologie di marmi

1. È concesso collocare nel cimitero pietre e marmi con caratteristiche di durabilità riconosciuta e come indicato negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3.

Art. 3 – Lastre degli ossarietti e delle cellette cinerarie

1. Le lastre a chiusura dei loculi ossari/cinerari sono fornite a cura e spese del Comune.
2. La nicchia viene concessa completa di lapide e borchie sugli angoli. La scritta della persona defunta, il portafoto, il porta-cero ed i portafiori sono a carico del concessionario *e saranno forniti dell'amministrazione comunale con apposita autorizzazione*, conformi a quanto indicato nel particolare dell'Allegato n. 3.

Art. 4 - Fiori e lumi

1. Nei monumenti funerari in genere è permessa la collocazione di fiori e arbusti di limitata dimensione purché essi si mantengano negli spazi dati in concessione e non impediscano o rendano disagiata il passaggio.
2. Sulle sepolture in campo comune è permessa la coltivazione dei fiori o di arbusti ad essenza nana all'interno della cordonatura.

Art. 5 - Interspazi tra monumenti funerari

1. È fatto divieto di occupare in qualsiasi modo gli interspazi esistenti tra le sepolture.

Art. 6 - Tempi di collocazione di segni funebri in campo comune

1. La posa in opera del copri tomba e/o della lapide in campo comune non dovrà avvenire prima del sesto mese dal giorno dell'inumazione. Essa è a carico dei familiari interessati, che potranno provvedere per il tramite di imprese a ciò autorizzate.
2. L'esatta posizione del collocamento verrà indicata da personale competente del gestore del cimitero.
3. Sulla fossa, nei primi sei mesi dopo il decesso, qualora non sia già previsto a carico del gestore del cimitero, è permesso collocare la sola numerazione identificativa, nome e cognome, data di nascita e morte, anche su targa o elemento provvisorio di ridotte dimensioni.

Allegati:

Allegato n. 1 PARTICOLARE LAPIDE;

Allegato n. 2 PARTICOLARE LAPIDE CON CROCE IN FERRO;


Allegato n. 3 PARTICOLARE OSSARIETTI / CELLETTE CINERARIE.

Allegato n. 4 PARTICOLARE LAPIDE DELLA MEMORIA


PARTICOLARE LAPIDE

Scala 1:10


Pianta



Fronte



Vista assonometrica



MATERIALI:

Pietre e marmi con caratteristiche di durabilità riconosciuta (art. 2 Appendice I).

LAVORAZIONI DEI MATERIALI:


bocciardato, semilucido,
grezzo, fiammato.

PARTICOLARE LAPIDE CON CROCE IN FERRO


Scala 1:10

Allegato 2


Pianta



Fronte



Vista assonometrica



MATERIALI:

Pietre e marmi con caratteristiche di durabilità riconosciuta (art. 2 Appendice I).


LAVORAZIONI DEI MATERIALI:

bocciardato, semilucido, grezzo, fiammato.

PARTICOLARE OSSARIETTI / CELLETTE CINERARIE
Scala 1:10


Allegato 3

Ossarietto / Celletta cineraria singola



PARTICOLARE LAPIDE DELLA MEMORIA
Scala 1:5

Allegato 4



TARIFFE CIMITERIALI

Regolamento comunale di polizia mortuaria e per i servizi funebri e cimiteriali

APPENDICE II: TABELLA DELLE TARIFFE

TABELLA "A": TARIFFE DEI SERVIZI

	VOCE	Tariffa
1.	Inumazione in fossa campo comune (20 anni e operazioni di inumazione ed esumazione ordinaria)*	Euro 250,00
2.	Inumazione di urna cineraria o di cassetta resti mortali in tombe esistenti*.	Euro 30,00
3.	Tumulazione di urna cineraria o di cassetta resti mortali in ossarietti/cellette cinerarie compreso lo smontaggio e rimontaggio della lapide..	Euro 30,00
4.	Ossario comune.	Gratuito
5.	Cinerario comune.	Gratuito
7.	Esumazione o estumulazione straordinaria/ordinaria da campo comune o sepoltura privata se esistente su richiesta dei privati.	Costo interamente a carico del richiedente
8.	Estumulazione di urna cineraria o di cassetta resti mortali da ossarietti/cellette cinerarie su richiesta dei privati.	Euro 30,00
10.	Quota concorso spese per concessioni rilasciate prima del 1975.	Euro 65,00

***Per lapidi di dimensioni considerevole lo spostamento della medesima è a carico del privato, qualora vi sia l'inerzia del richiedente sarà cura del Comune contattare chi di competenza, in questo caso il costo dell'intervento sarà interamente addebitato al privat**

Regolamento comunale di polizia mortuaria e per i servizi funebri e cimiteriali

TABELLA "B": TARIFFE DELLE CONCESSIONI

	VOCE	Tariffa
1.	Per la concessione in uso di un ossarietto/celletta cineraria Singola per anni 20, e accessori *.	Euro 250,00

***Per i primi 20 anni, calcolati dal decesso del defunto l'uso delle ossarietto/celletta cineraria è GRATUITO (eccetto accessori)**

2.	Aggiunta ove possibile di un'urna all'interno di un ossarietto/celletta cineraria ove ne sia presente già un'altra. Costo della concessione della seconda per 20 anni. (concessione autonoma rispetto a quella in vigore per l'urna già presente) **	Euro 200,00
----	--	-------------

****Per i primi 20 anni, calcolati dal decesso del defunto l'uso delle ossarietto/celletta cineraria è GRATUITO (eccetto accessori)**

3.	Apposizione lapide della memoria	A carico del privato.
----	----------------------------------	-----------------------